
La guerra al terrorismo globale nelle pratiche giudiziarie

Gabriella Petti

Premessa del curatore

Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, quello di Madrid nel 2004 e poi quello di Londra nel 2005, in tutti i paesi si è scatenata una caccia al "terrorista islamico" che, come era ben prevedibile, ha finito per trasformarsi in una persecuzione cieca nei confronti di immigrati regolari e irregolari, che spesso non avevano alcuna idea di nessun genere di terrorismo ma avevano la sola "colpa" di essere originari di paesi considerati islamici o di conoscere frequentatori di luoghi di culto. Negli Stati Uniti, in virtù del Patriot Act, migliaia di presunti musulmani sono stati convocati nei locali della polizia e trattenuti a volte a lungo senza alcun motivo. In tutti i paesi occidentali, con una periodicità di tre-sei mesi, i media sono stati usati per lanciare l'allarme di terribili attentati (con armi di distruzione di massa, bioterrorismo, nei luoghi di grandi assembramenti di persone come la metropolitana nelle ore di punta, piazza San Pietro o gli stadi ecc.). In Italia, l'allora ministro dell'Interno dichiarò che erano stati arrestati 178 "terroristi islamici" nel triennio 2001-2003. Nel frattempo il sostituto procuratore Dambroso, che raggiunse una celebrità internazionale sorprendente (fu proclamato dal "Times" "uomo dell'anno 2003"), affermava che in Italia c'erano "2000 addestrati alle stragi", il capo del governo Berlusconi vantò di avere sventato ogni attentato e minaccia facendo arrestare più di 200 terroristi. Come s'era cominciato a capire sin dai primi arresti, nella maggioranza dei casi si trattava di immigrati che non avevano nulla a che vedere con il terrorismo (fra i casi-bufale più clamorosi ricordiamo gli arresti per la presunta preparazione di un attentato alla basilica S. Petronio di Bologna e l'arresto di 27 pakistani a Napoli). Un preciso bilancio della persecuzione dei presunti "terroristi islamici" resta ancora da fare; la cronologia di blitz, arresti e bufale appare alquanto tragicomica ma le vittime di questa caccia sono state molto più numerose di quanto si immagini. In realtà migliaia di persone sono scappate dall'Italia perché estenuate dall'accanimento persecutorio, istigato da una campagna mediatica esasperata non solo a opera di integralisti crociati come Fallaci, Allam o Pera ma anche da giornalisti che successivamente – e assai tardivamente – sembrano essere passati al fronte della controinformazione firmando articoli e scrivendo libri che dicono l'opposto delle veline dei servizi segreti che prima erano stati così solerti a pubblicare. Lo studio qui presentato analizza l'attività meno spettacolare, e tuttavia non meno ostile, dei tribunali italiani e ricostruisce la guerra italiana al terrorismo.

Offensiva al terrorismo internazionale¹

La "guerra al terrorismo globale" ha reso esplicita l'assenza di un confine netto tra tempo di guerra e tempo di pace – eliminando la distinzione tra "poli-

¹ Questa è una sintesi della ricerca sui processi per terrorismo internazionale in Italia, svolta nell'ambito del programma europeo Challenge. Si tratta di una ricerca etnografica con analisi delle ordinanze e delle

ziesco e militare”, tra “nemico e criminale”.² Dopo l’11 settembre in tutti i paesi occidentali si sono diffuse riforme legislative e prassi operative all’insegna della guerra a una minaccia così inafferrabile da rendere necessario l’irrigidimento delle misure di controllo e l’istituzione di misure eccezionali a tutti i livelli del processo penale (dalle indagini al giudizio). Tali riforme sono state adottate senza che fosse stato raggiunto un accordo definitivo sulla natura stessa del terrorismo globale,³ nonostante numerose convenzioni internazionali abbiano tentato di individuare una definizione comune sull’argomento.⁴ La discussione all’interno delle Nazioni Unite è aperta: sulla necessità di distinguere gli atti terroristici da quelli compiuti dai *freedom fighters* le opinioni dei governi divergono.⁵

La stessa lotta al terrorismo si è sviluppata diversamente nei singoli contesti. Infatti, è piuttosto diffusa la convinzione che l’Unione europea abbia partecipato all’offensiva globale al terrorismo adottando una strategia in parte diversa da quella dei paesi di area anglosassone.⁶ La Decisione quadro sulla lotta al terrorismo si limita a stabilire che l’attribuzione di un carattere terroristico al reato non dipende dall’atto in sé ma dal suo collegamento a un’azione ritenuta tale da ogni governo.⁷ In generale, ovunque sono stati adottati e raffinati gli strumenti repressivi già sperimentati in occasione di *altre emergenze criminali*.⁸

L’offensiva globale contro il terrorismo è stata accompagnata e sostenuta da un clima di paura che non ha in sé nulla di naturale e che per essere istituito necessita della collaborazione tra molteplici attori sociali. Se si leggono i contenuti delle documentazioni prodotte dagli apparati internazionali, si può ipotizzare l’affermazione di un discorso comune che prende forma grazie all’apporto degli esperti (forze dell’ordine, magistrati, funzionari e analisti) delle

sentenze emesse dai tribunali, interviste agli attori coinvolti (magistrati, avvocati, interpreti, giornalisti) e osservazione sul campo dei processi.

² La sovrapposizione tra terrorismo e nemico è una delle conseguenze più recenti delle trasformazioni che la guerra ha subito negli ultimi quindici anni. Si veda A. Dal Lago, *La guerra-mondo*, in “Conflitti globali”, 1, 2005, pp. 11-32; S. Palidda, *Politiche della paura e declino dell’agire pubblico*, in “Conflitti globali”, 5, 2007, pp. 13-23; R. Ciccarelli, *Guerra ai pirati del XXI secolo*, in “Conflitti globali”, 4, 2006, pp. 97-106.

³ Si veda R. Pape, *Morire per vincere. La logica strategica del terrorismo islamico*, Il Ponte, Bologna 2007.

⁴ Le convenzioni stipulate già a partire dalla fine degli anni settanta sono 13; la più recente è quella contro il terrorismo nucleare, del 2005. Si veda A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, il Mulino, Bologna 2005.

⁵ Si pensi alle posizioni della Lega Araba e della Conferenza Islamica nelle convenzioni internazionali del 1998 e del 1999. Si veda A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari 2005.

⁶ D. Bigo, E. Guild, *De Tampere à Séville, vers une ultra gouvernementalisation de la domination*, in “Cultures & Conflicts”, 45, 2002, p. 5-25. Si veda anche Statewatch Analysis, *Immigration and Asylum in the EU After 11 September 2001*, 14, 2002 (www.statewatch.org/news/2002/sep/) e gli aggiornamenti reperibili sul sito dell’organizzazione. In generale sulla condizione delle libertà civili “dopo l’11 settembre” si veda D. Bigo, A. Tsoukala (a c. di), *Terror, Insecurity and Liberty: Illiberal Practices of Liberal Regimes after 9/11*, Routledge, New York 2008. Per un’analisi dell’influenza statunitense sulle misure adottate in Europa contro il terrorismo si veda J.C. Paye, *La fine dello stato di diritto*, manifestolibri, Roma 2005; L. Bauccio, *L’accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale*, Giuffrè, Milano 2005.

⁷ Si veda D. Hermant, D. Bigo, *Les Politiques de lutte contre le terrorisme*, in F. Reinares (a c. di), *European Democracies against Terrorism. Governmental Policies and Intergovernmental Cooperation*, Ashgate Publishing, Abington 2001.

⁸ Si veda F. Viganò, *Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale*, in “Cassazione penale”, 47, 10, 2007, p. 3953-3987.

“burocrazie amministrative”⁹ e che tende a costruire l’identikit del terrorista su quello dell’immigrato arabo-musulmano, individuando in esso l’oggetto per eccellenza delle paure contemporanee.

In Italia, per esempio, l’impegno dei media, degli opinion maker, dei dirigenti delle forze dell’ordine e dei leader politici è stato così intenso e continuo da riuscire a influenzare fortemente l’opinione pubblica; come mostrano numerosi sondaggi, il “pericolo terrorista islamista” per molto tempo si colloca al primo posto fra le paure che assillerebbero i “cittadini”.¹⁰ Regolarmente, dopo ogni attentato, le cronache registrano arresti di pericolosi “terroristi” in procinto di organizzarne altri anche in Italia e la gran parte dei mezzi di comunicazione di massa alimenta senza sosta il panico sull’“allarme terrorismo”.¹¹ Una conseguenza immediata del clima di panico morale è stata l’esasperazione delle misure adottate dopo l’introduzione del reato di terrorismo internazionale.¹² Soprattutto in occasione degli attentati di Madrid e Londra sono riprese le campagne di persecuzione mediatica e poliziesca delle “comunità sospette”¹³ ed è cominciato un nuovo ciclo di riforme legislative. Già la riforma delle misure sull’immigrazione emanata nel 2002 adotta provvedimenti più repressivi di quella precedente, proprio richiamandosi al binomio immigrazione e terrorismo, ma è soprattutto con la legge promulgata nel 2005 che vengono introdotte le limitazioni più significative ai diritti individuali e il concetto di terrorismo viene esteso fino a comprendere le attività svolte in tempo di guerra.¹⁴

Nel complesso, le norme adottate si sono talmente allontanate dai principi costituzionali da far temere il delinarsi di un *diritto penale del nemico*¹⁵ che rischierebbe di contaminare con una logica di guerra ampi settori della giustizia penale. Sono ormai molti, soprattutto tra i teorici del diritto, a pensare che il sistema di garanzie giuridiche precedente sia stato proprio una delle vittime principali del terrorismo. Secondo alcuni studiosi si starebbe affermando uno

⁹ La redazione del testo presentato dalla Commissione europea è stata quasi integralmente assicurata da un comitato permanente (Coroper) composto da funzionari legati al Consiglio e in particolare da un gruppo di lavoro interno allo stesso comitato; si veda J.C. Paye, *La fine dello stato di diritto*, cit., p. 46.

¹⁰ Il più recente è il sondaggio pubblicato dal “Financial Times” nell’estate 2007 che colloca gli italiani al secondo posto nella classifica delle popolazioni che considerano i musulmani una minaccia per la sicurezza nazionale, a causa del loro automatico accostamento con il terrorismo. Si veda D. Dombey, S. Kuper, *Britons ‘more suspicious’ of Muslims*, in “The Financial Times”, 19 agosto 2007, www.ft.com.

¹¹ Immediatamente dopo gli attentati di Mumbai del 26 novembre del 2008 in Italia sono stati arrestati due presunti terroristi, sono state prese di mira le moschee e si è aperta la campagna di allarme per gli attentati: *Terrorismo, progettavano attentati due marocchini arrestati a Milano*, in “la Repubblica”, 2 dicembre 2008; *Islam, la Lega va all’attacco. “Moratoria su costruzione Moschee”*, in “Corriere della Sera”, 3 dicembre 2008; *Terrorismo, allerta per Natale. “Controlli in chiese e supermercati”*, in “Corriere della Sera”, 5 dicembre 2008.

¹² Con la legge di conversione (l. n. 438/2001) del d.l. n. 374/2001 è stato riscritto l’art. 270 bis del Codice Penale introducendo anche il reato di terrorismo internazionale.

¹³ P. Hillyard, *Suspect Communities: People’s Experience of the Prevention of Terrorism Acts in Britain*, Pluto Press, London 1993.

¹⁴ Si tratta della legge n. 155/2005. Dopo l’attentato di Madrid anche il mandato di arresto si diffonde in tutti gli ordinamenti internazionali. L’Italia lo recepisce solo nell’aprile 2005 (l. 69/2005); si veda E. Guild, *Constitutional Challenge to the European Arrest Warrant*, Wolf legal publisher, Oisterwijk 2006. Con la legge 155/05 viene introdotto nel Codice Penale anche l’art. 270sexies che precisa la definizione di terrorismo internazionale.

¹⁵ Si veda l’accezione del “diritto penale del nemico” data da Günther Jakobs, *In quale misura i terroristi meritano di essere trattati come persone titolari di diritti?*, in R.E. Kostoris, R. Orlandi, *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli, Torino 2006.

“stato di eccezione”¹⁶ permanente e generalizzato; altri, invece, preferiscono parlare a questo proposito di gestione incessante dell’*emergenza*.¹⁷ Le posizioni all’interno di questo dibattito sono abbastanza differenti,¹⁸ anche se tutti concordano sul fatto che le democrazie devono combattere il terrorismo “con una mano legata dietro la schiena”, perché questo apparente fattore di debolezza è la ragione della tenuta e del successo dei sistemi democratici.¹⁹

L’enfasi posta sulla necessità di rimanere rigorosamente nei confini tracciati dalla cultura giuridica spinge a osservare più da vicino il sistema giudiziario. Il trattamento a cui sono stati sottoposti molti cittadini di religione islamica non può essere ricondotto semplicemente al clima di panico morale costantemente riprodotto o alla eccezionalità delle misure adottate, ma va interpretato, almeno in Italia, anche alla luce dell’attività e delle prassi operative dei tribunali. Questi ultimi interessano in quanto *set* in cui si costituiscono, o ridefiniscono, discorsi, forme di sapere e pratiche che riproducono le rappresentazioni sociali sul “terrorismo islamico”. Il tribunale è, in un certo senso, un mondo a parte: non costituisce un sistema distinto ma è uno spazio all’interno del quale si “agita l’intero mondo sociale *in un modo particolare*”.²⁰ Tale spazio non va inteso come una comunità omogenea ma come un “campo” nel quale professionisti caratterizzati da una diversa dotazione di capitale specifico e differentemente collocati al suo interno sono in concorrenza a partire da un insieme di presupposti condivisi.²¹

I processi ci dicono qualcosa sul terrorismo che è difficile trovare nei discorsi ufficiali; in particolare, attraverso le loro pratiche concrete, producono determinati effetti e influenzano le definizioni legali di terrorismo.²² A sua volta, però, occuparsi di terrorismo in tribunale permette una migliore compren-

¹⁶ G. Agamben, *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003.

¹⁷ Su Agamben si vedano per esempio J.C. Paye, *La fine dello stato di diritto*, cit.; E. Guild, *L’État d’exception, le juge, l’étranger et les droits de l’Homme: trois défis des Cours britanniques*, in “Cultures & Conflicts”, 58, 2005, pp. 183-204; R. Ciccarelli, *Guerra ai pirati del XXI secolo*, cit.; P. Bonetti, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, il Mulino, Bologna 2006, p. 61.

¹⁸ Per una rassegna del dibattito italiano sul “diritto penale del nemico” si veda Aa.Vv., *Verso un diritto penale del nemico?*, numero monografico di “Questione giustizia”, 4, 2006; M. Pavarini, *La neutralizzazione degli uomini inaffidabili. La nuova disciplina della recidiva e altro ancora sulla guerra alle Unpersonen*, in “Studi sulla questione criminale. Nuova serie dei delitti e delle pene”, 1, 2, 2006, pp. 7-29; M. Donini, M. Papa, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano 2007; Aa.Vv., *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Monduzzi, Bologna 2007.

¹⁹ Si tratta di un’affermazione del presidente della Corte Suprema d’Israele, Ahron Barak, contenuta nella sentenza del 30 giugno 2004 (*The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice: Beit Sourik Village Council v. 1) The Government of Israel; 2) Commander of the IDF Forces in the West Bank*). Il brano è ripreso in molti saggi sul tema del terrorismo.

²⁰ B. Latour, *La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato*, Città aperta, Enna 2007, p. 320.

²¹ Sul concetto di campo si veda M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976 e *Microfisica del potere. Interventi politici*, Einaudi, Torino 1977; D. Garland, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, il Saggiatore, Milano 1999; P. Bourdieu, *La Force du droit*, in “Actes de la recherche en sciences sociales”, 64, 1, 1986, p. 6.

²² Per una antologia di questo stile di ricerca si vedano P.P. Giglioli, A. Dal Lago, *Etnometodologia*, il Mulino, Bologna 1983; S. Hester, P. Eglin, *Sociologia del crimine*, Pieromanni, Lecce 1999. Per le ricerche italiane in questo campo si veda F. Quassoli, *Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto*, in “Rassegna italiana di sociologia”, xxx, n. 1, 1999, 43-75; G. Mosconi, D. Padovan, *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, L’Harmattan, Torino 2005; C. Sarzotti (a c. di), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano 2007.

sione delle logiche, generalmente messe in ombra dalle *routine* organizzative, che governano i processi stessi. Detto altrimenti, i procedimenti giudiziari che hanno riguardato il terrorismo “islamico” sono particolarmente utili per comprendere come meccanismi di esclusione, neutralizzazione e annientamento simbolico (o materiale) di alcune categorie di individui siano consentiti non tanto da un contesto di eccezionalità legale quanto dall’assoluta normalità delle pratiche di tutti i giorni nei tribunali. Alla produzione di simili effetti concorrono, poi, anche le esigenze di efficienza “produttiva” dei vari attori che partecipano alla rappresentazione giudiziaria.

La lotta giudiziaria al terrorismo internazionale

Le indagini sul terrorismo internazionale cominciano per lo più nel 1993. Tuttavia, fino al settembre 2001, tutti processi si sono sempre conclusi con una sentenza di assoluzione o con una modifica dell’imputazione.²³ Queste indagini riguardano formazioni specifiche appartenenti ai mondi del radicalismo islamico, ma sono ben distinte su base nazionale.²⁴ Soprattutto dopo il 2001, invece, le inchieste giudiziarie si riferiscono genericamente a Bin Laden o all’organizzazione di al-Qaeda, a cui i gruppi, o gli individui, che prima agivano autonomamente si sarebbero affiliati condividendone gli scopi e gli obiettivi. I provvedimenti più recenti, per definire un atto come terroristico, si fondano essenzialmente sulla causa perseguita: un’“interpretazione” del *jihad* come “strategia violenta”²⁵ attribuita, di volta in volta, ad associazioni²⁶ o a singoli individui.²⁷ Questa progressiva generalizzazione dipende in parte dal fatto che a partire dal 2001 cambia il modello teorico di riferimento. Le primissime indagini aperte sul terrorismo islamico in Italia descrivono il “terrorismo globale” come un’organizzazione assai ben ramificata, con cellule dislocate in ogni paese e pronte ad attivarsi in seguito a un comando che arriva dal nucleo centrale. Nonostante l’ipotesi di possibili attentati e la diffusione di informazioni allarmanti, l’attività descritta in concreto dagli inquirenti è sempre stata quella di un supporto logistico ad attività eversive.

²³ Si pensi al proscioglimento dei 40 presunti aderenti al Gia nel novembre 2000 a Bologna e alla condanna per il reato previsto dal 416 c.p. (l’associazione a delinquere) degli algerini del Fis, presunti appartenenti al Gia, nel 1999 a Torino.

²⁴ I primi gruppi su cui si indaga sono di volta in volta composti da algerini del Gia, Fis e del Takfit wal-Hijra, da egiziani di al-Jihad e al-Gamà al-Islamia o da marocchini del Gruppo marocchino combattente, tunisini del Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento. Solo recentemente le indagini hanno coinvolto cittadini curdi principalmente ricondotti all’organizzazione Ansar Al Islam.

²⁵ L’accezione “offensiva” è solo una delle possibili interpretazioni – anche se la più diffusa nel senso comune – attribuibili al lemma, che invece può assumere significati e sfumature diversissime. Anche quando è inteso come sforzo militare (*jihad* minore) è soprattutto una lotta di difesa, ma può assumere anche il significato di sforzo interiore, etico, per la purificazione dei costumi (*jihad* maggiore), si veda M. Campanini, *Islam e politica*, il Mulino, Milano 1999; Id., *Dizionario dell’Islam. Religione, legge, storia, pensiero*, Rizzoli, Milano 2005; si veda anche G. Kepel, *Jihad. Ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico*, Carocci, Roma 2004.

²⁶ Si veda il capo di imputazione della sentenza n. 5774/04 R.G. G.I.P. L’indagine è del 2003 e riguarda gli appartenenti ad Ansar Al Islam, tra cui Mohamad Daki.

²⁷ Come nell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare emessa il 29 ottobre 2007 che riguarda 27 individui, molti dei quali coinvolti in precedenti indagini.

In seguito, gli esperti italiani hanno aderito alla teoria secondo la quale al-Qaeda si sarebbe convertita in un'“etichetta” che applicherebbe una politica di *franchising*.²⁸ Nella versione italiana del *franchising*, “al-Qaeda” è considerata un marchio “per la promozione della guerra santa”. Essa funzionerebbe come una rete terroristica contraddistinta da un forte senso di appartenenza dei membri, accomunati dalla generica adesione al “fondamentalismo islamico”, e tuttavia sarebbe dotata anche di una “vera e propria suddivisione del lavoro terroristico su base territoriale”.²⁹ Secondo quest'interpretazione l'impresa terroristica distribuirebbe i processi di “produzione” dell'attività finale in paesi diversi e la sua componente italiana si specializzerebbe nel suo “in-dotto”: addestramento, arruolamento, falsificazione di documenti, finanziamenti...³⁰ Va precisato che, nel caso di questi ultimi, l'esperienza italiana è difficilmente paragonabile al giro di affari dell'“economia del terrore” descritto da Loretta Napoleoni³¹ o, più semplicemente, a quello che presumibilmente immaginavano gli estensori degli accordi internazionali contro il finanziamento a organizzazioni terroristiche. Sostanzialmente, alla perdita di specificità del “terrorismo” in termini di chiara identificazione nazionale e ideologica si sostituisce, con il passare del tempo, la sua precisazione da un punto di vista sociale. La figura del terrorista e le attività descritte si confondono con la condizione del migrante (arabo-musulmano) e con le pratiche illegali o ai limiti della legalità connesse a questa situazione. Sembra affermarsi una versione globale del *frame* dominante che considera “l'immigrato come nemico”.³²

In realtà è lo stesso reato di terrorismo a perdere progressivamente la sua specificità. Il pacchetto di riforme adottato dopo l'11 settembre offre l'occasione di ampliare le condotte da inserire nel reato specifico già esistente,³³ fino a comprendere anche le attività svolte contro altri paesi, e fornisce nuovi spunti per le incriminazioni. Tuttavia la nuova formulazione è troppo generica per ottenere una condanna sul reato specifico. Sono proprio le difficoltà riscontrate nei processi a suggerire alcune modifiche che caratterizzano i nuovi provvedimenti legislativi. Questi ultimi introducono anche nuove incriminazioni di terrorismo, fondate su atti caratteristici del *modus operandi* delle cellule italiane, come posto in luce dalle inchieste svolte:³⁴ arruolamento di terroristi, addestramento e fornitura di istruzioni (anche con videocassette).³⁵ Per esempio un magistrato nel corso dell'intervista afferma:

²⁸ Si veda O. Roy, *Al-Qaeda: partito del male o etichetta per gruppi indipendenti?*, in “Le Monde diplomatique”, settembre 2004; si veda anche R. Ciccarelli, *Intervista a Gilles Kepel*, in “Conflitti globali”, 3, 2006, pp. 82-84.

²⁹ A. Spataro, *Il terrorismo islamico in Italia e nel mondo*, relazione presentata all'incontro di studio promosso dal Consiglio superiore della magistratura sul tema “Terrorismo e Legislazione Penale”, Roma, 29-31 marzo 2004.

³⁰ Non si tratta di una specificità italiana. La possibilità di interpretare come assimilabili al terrorismo reati di tutt'altro genere è prevista anche dalla Decisione quadro relativa alla lotta al terrorismo.

³¹ Si veda L. Napoleoni, *Terrorismo S.p.A.*, il Saggiatore, Milano 2005.

³² A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 1999.

³³ Si tratta della L. 438/2001 che modifica l'articolo 270bis del Codice Penale.

³⁴ Si veda F. Viganò, *Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270bis c.p.*, cit.

³⁵ Mi riferisco agli art. 270 quater e quinquies c.p., introdotti dalla l.155/2005.

dico subito che uscita la prima sentenza di assoluzione un parlamentare è venuto a parlarmi dicendo “ma come? Siamo tutti allarmati!” e io gli dico “senta le prove sono quelle che sono” – io riferisco questo non dico il soggetto, comunque era una persona in vista di Milano – e poi ho aggiunto “ma poi ci manca una definizione di terrorismo”. La definizione poi è venuta, quindi io non so se *post hoc ergo propter hoc...* probabile. Al che io gli ho detto “perché forse una definizione di terrorismo in più – che poi sia ben fatta o mal fatta non lo so – forse sarebbe utile”.

L'ultima modifica al reato di terrorismo è stata introdotta implicitamente da una sentenza della Corte di Cassazione del 2006 (n. 1152), che ha esteso ulteriormente la definizione, attraverso un'interpretazione che combina le diverse disposizioni della normativa internazionale.³⁶ La categoria di “terrorismo” è ora talmente elastica che consente di condannare anche chi commette violazioni della normativa sull'immigrazione o sulla falsificazione di documenti, se tale attività rientra in un programma con “finalità di terrorismo”.

La magistratura italiana si è impegnata con forza nel perseguire i presunti terroristi – anche se nel nostro paese non sono mai avvenuti attentati. Secondo i dati ufficiali disponibili, dal 2001 al 2006 in Italia gli arresti per terrorismo internazionale dovrebbero essere 222,³⁷ mentre sarebbero 27 i processi che riguardano tale reato.³⁸ Nel corso del 2007 sono terminati tre nuovi processi di primo grado e sette di secondo grado. Nei primi sei mesi del 2007 sarebbero state arrestate altre 72 persone, tra le quali quattro presunti appartenenti a una “cellula fondamentalista” e otto “fondamentalisti”.³⁹

L'utilizzo del condizionale, in questi casi, è d'obbligo, perché è impossibile ricostruire con certezza quanti individui sono stati coinvolti. Non si conosce la proporzione tra procedimenti avviati, condanne e assoluzioni. Dei processi sono state pubblicate solo le condanne – per conoscere il numero delle persone coinvolte e quindi delle assoluzioni è necessario leggere ogni singola sentenza. Nelle pubblicazioni disponibili, per esempio, non vengono mai citati i casi in cui le indagini sono state completamente smentite in sede giudiziaria: si pensi al caso degli arresti per il presunto attentato all'ambasciata statunitense, a quello dei tre presunti “terroristi” di Anzio o dei ventotto pakistani di Na-

³⁶ La Corte, *correggendo e integrando* le precedenti decisioni, ha osservato che per una definizione generale di terrorismo si deve fare riferimento soprattutto alla Convenzione dell'Onu del 1999, in particolare per valutare gli atti commessi in tempo di guerra; mentre la Decisione quadro dell'Unione europea del 2002 si applica solo a fatti commessi in tempo di pace. Si veda L. Cerqua, *La definizione di terrorismo internazionale alla luce delle fonti internazionali e della normativa interna*, in “Gurisprudenza di merito”, 30, 2007, pp. 801-828.

³⁷ Si veda *Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, Prevenzione, Contrasto*, cap. x, “Terrorismo ed eversione”, reperibile all'url: www.interno.it.

³⁸ Per la sintesi dei dati sui processi mi sono avvalsa delle relazioni, presentate dal responsabile del pool antiterrorismo di Milano in convegni organizzati da associazioni di magistrati o in attività formative promosse dal Consiglio superiore della magistratura, che raccolgono le condanne emesse in Italia dal settembre 2001 fino al 2007. Una parte di queste informazioni sono pubblicate in A. Spataro, *Dati sulle sentenze di condanna pronunciate in Italia, successivamente al 2001*, in R.E. Kostoris, R. Orlandi (a c. di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, cit. Alcuni di questi processi sono già definitivi, quindi nel conteggio è stato preso in considerazione solo il grado di giudizio in cui la sentenza è diventata definitiva.

³⁹ Si veda “I dati sulla sicurezza presentati dal ministro Amato”, 4, reperibile all'url: www.poliziadistato.it.

poli.⁴⁰ Su 97 persone condannate fino al dicembre 2007 sono 28 i casi in cui è stato riconosciuto il reato di terrorismo internazionale, metà dei quali riguardano sentenze emesse nel 2007; le altre condanne sono per reati comuni in cui talvolta è stata riconosciuta anche l'associazione a delinquere – sia prima sia dopo l'introduzione del reato specifico. In sostanza, fino al 2006 le difficoltà nell'interpretazione della norma introdotta avevano portato ancora a delle assoluzioni. Dopo la pronuncia della Cassazione nel 2006 (la n. 1152) l'esito dei processi è sostanzialmente scontato.

Le persone coinvolte nelle operazioni di polizia e nei processi nel corso degli anni qui analizzati non hanno alcuna possibilità di sottrarsi all'etichetta di terrorista. Erano ritenute "terroriste" prima ancora che il reato specifico esistesse e l'introduzione del reato non ha fatto altro che sanzionare questo status. Tale stato, poi, non è definito semplicemente dall'esito dei procedimenti – il che rende ulteriormente poco rilevante la compilazione di una statistica precisa. Infatti, anche quando si è arrivati a un'assoluzione, alcuni imputati sono stati espulsi per "motivi di ordine pubblico". Lo stesso è accaduto a quelli in attesa di processo per terrorismo messi in libertà grazie all'indulto (luglio 2006) e a coloro che hanno saldato il conto con la giustizia. Molti degli espulsi, al rientro nei paesi di origine, sono stati arrestati, sottoposti a tortura e talvolta sono addirittura scomparsi.⁴¹ Infine, nei casi in cui le indagini non hanno portato ad alcun esito o non sono state sufficienti a impostare un processo, gli imputati (soprattutto se si trattava di imam) sono stati comunque rimpatriati per "motivi di prevenzione".⁴² Si pensi alle espulsioni di Bouiriqi Bouchta a Torino e dell'imam di Varese, il tunisino Ben Said Faycal, avvenute nel 2005, a poca distanza l'una dall'altra.⁴³ La stessa sorte è capitata alla fine del 2007 all'imam che ha sostituito Bouiriqi Bouchta.⁴⁴ Per comprendere il crinale lungo il quale si sono mossi i processi è utile riferirsi a un contesto specifico come il tribunale Milano, che è il più rappresentativo, a livello nazionale, per il numero di processi svolti (23 dei 30 celebrati dal 2001 al 2007).

⁴⁰ Per una ricostruzione di queste indagini si veda B. Stancanelli, *Quindici innocenti terroristi. Come è finita la prima grande inchiesta sul terrorismo islamico in Italia*, Marsilio, Venezia 2005; C. Corbucci, *Terrorismo islamico in Italia. Realtà e finzione*, Agorà, Roma 2003.

⁴¹ L'Italia ha ricevuto molti richiami dalla Cedu a questo proposito, si veda la sentenza che riguarda il caso Saadi Nassim. Un caso simile è quello di Mourad Trabelsi – imam di Cremona, condannato per terrorismo internazionale ed espulso alla fine del 2008 – che dopo aver scontato la pena di sette anni inflitta in Italia è tornato in un paese in cui l'aspettano altri venti anni di carcere e (non si può escludere) la tortura. Dopo l'espulsione di Trabelsi, una volta arrivato in Tunisia, non si sono avute notizie per diversi giorni.

⁴² Si tratta di espulsioni stabilite direttamente dal ministro dell'Interno (cfr. legge 155/05). Fino a metà del 2007 le persone rimpatriate a causa dei collegamenti con il radicalismo islamico sono state circa 38.

⁴³ In realtà, la possibilità di disporre l'espulsione di persone che risultino pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica è una eredità della legge Turco-Napolitano. Le espulsioni degli imam, infatti, erano già iniziate a partire dal 2003. Notissima quella del cittadino senegalese Fall Mamour, conosciuto come "imam di Carmagnola", espulso (il 17 novembre 2003) dopo mesi di indagini e intercettazioni telefoniche che non avevano portato a nulla.

⁴⁴ È la prima espulsione eseguita con il decreto adottato nel 2007 e attualmente scaduto. L'imam era stato il protagonista di un'inchiesta giornalistica (febbraio 2006) a seguito della quale la procura torinese ha aperto un'indagine, di cui dopo alcuni mesi è stata disposta l'archiviazione. Ciò non è stato sufficiente a cancellare l'etichetta di terrorista, l'espulsione è stata eseguita il 29 dicembre 2007, dopo un veloce accertamento dell'autorità giudiziaria. Il 22 marzo 2009 è stato espulso per "motivi di ordine pubblico" di un altro "leader della comunità musulmana" (questa volta del Nord-est). Il provvedimento era stato emesso il 20 febbraio dal ministro dell'Interno. Si tratta di Sghaier Miri (tunisino) assieme al quale è stato espulso anche

Al centro della lotta al “terrorismo islamico”

L'analisi delle sentenze e delle ordinanze emesse dal tribunale milanese suggerisce che l'introduzione della categoria penale del terrorismo internazionale non segna alcuna cesura rispetto alle inchieste già avviate su questo tema. In primo luogo, infatti, le condotte descritte nei capi d'imputazione dei processi precedenti il 2001 sono molto simili a quelle soggette a procedimento giudiziario dopo l'introduzione del reato di terrorismo internazionale. In molte occasioni, prima del 2001, per rendere più pesante la posizione degli imputati veniva già contestata l'aggravante prevista per il terrorismo – e proprio quest'ultimo aspetto aveva causato numerose archiviazioni. Infine, gli individui processati prima dell'attentato alle torri gemelle spesso sono gli stessi che compaiono nei processi iniziati dopo tale evento. Una considerevole parte delle indagini e dei processi avviati (e per lo più conclusi) dopo l'11 settembre, fondamentalmente, è il seguito della stagione iniziata nel 1993 e spesso vede come protagonisti gli stessi tipi d'imputati e gli stessi luoghi. Nella ricerca dei terroristi si attinge ancora all'indistinto bacino del fondamentalismo islamico, concentrandosi sulle moschee e catturando chi le gestisce o le frequenta. Ciò che cambia è il clima in cui vengono celebrati i processi o svolte le indagini. Tutto avviene sotto i riflettori dei media.

La moltiplicazione dei processi per le medesime vicende – fino a determinare un “*continuum* giudiziario” che nei contorni essenziali ricorda l'epoca del “gigantismo processuale”⁴⁵ – è un fenomeno tutt'altro che nuovo nella giustizia italiana.⁴⁶ In proposito, più che al numero degli imputati, mi riferisco alle pratiche investigative e processuali usate per il terrorismo interno o la mafia, che sono state poi riprese nella lotta giudiziaria alla corruzione politica. Esse sono state ritenute, per un lungo periodo, un prodotto della legislazione d'emergenza, definita da Ferrajoli come “sotto sistema penale d'eccezione”.⁴⁷ Attualmente invece fanno parte dell'attrezzatura minima dei magistrati.⁴⁸ In considerazione di quest'aspetto, si potrebbe sostenere l'ipotesi dell'esistenza di un primato delle pratiche giudiziarie sulle definizioni di diritto. Più precisamente, intendo dire che probabilmente è proprio il complesso di pratiche applicate dagli operatori del diritto ciò che consente di accomunare e confondere in un unico concetto diverse tipologie di comportamenti, ideologie e di manifestazioni di violenza politica. In altri termini, l'idea è che “l'oggetto risultante” terrorismo sia più l'effetto di un insieme di procedure e tecnologie di

Mohamme Essadek (marocchino). Entrambi vivevano in Italia “regolarmente” da molti anni e sono stati accusati di progettare attentati “nel nostro paese”. Si veda *Terrorismo, blitz a Treviso e Udine: espulsi due immigrati vicini ad al-Qaeda*, in “Il gazzettino.it” 23 marzo 2009.

⁴⁵ M. Ramat, *Il maxi processo*, in “Questione giustizia”, 2, 1985, pp. 63-67.

⁴⁶ Per esempio, per il terrorismo islamico, le inchieste tra gli addetti ai lavori o sui giornali sono identificate con il nome delle operazioni a cui sono collegati. Le più note sono Al Mujairun e Bazar, Bazar bis, che si sono divise in varie diramazioni. Questo stile ricorda le inchieste Moro-uno, Moro-bis, Moro-ter, Moro-quater, Rosso-uno, Rosso-due... Si veda L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 844-888.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ È ciò che affermano i protagonisti delle indagini per terrorismo (prima e dopo l'11 settembre); si veda S. Dambroso, *Terrorismo per franchising*, in “Aspenia”, 2004, 24, pp. 32-33 e A. Spataro, *Terrorismo e crimine transnazionale: aspetti giuridici e premesse socio organizzative del fenomeno*, in www.csm.it, 2007.

indagine e di giudizio costantemente riprodotte che il risultato di un'effettiva coerenza ideologica e politica. Allo stesso modo, proprio la permanenza nel corso del tempo di tali pratiche giudiziarie e poliziesche sembra individuare una continuità nel trattamento della questione del terrorismo che, in qualche misura, non permette di descrivere in termini di eccezionalismo la situazione che si è creata negli ultimi anni.⁴⁹ La prassi del cosiddetto “gigantismo processuale”, come sostiene Ferrajoli, porta a un'espansione orizzontale, verticale e temporale delle inchieste, che mi pare caratterizzare a grandi linee anche l'attuale organizzazione dei procedimenti nei confronti dei terroristi. Vediamo solo alcuni brevi esempi delle tecnologie mutate dalla stagione del terrorismo interno.

Come in passato, si assiste a procedimenti caratterizzati da un'espansione *orizzontale* determinata dal cospicuo numero degli indagati, pur se non paragonabile alle cifre parossistiche dell'epoca. A ciò si accompagna anche una dilatazione *verticale*, con l'incremento dei reati addebitati a ogni imputato, dedotti tautologicamente gli uni dagli altri (i reati associativi dai reati specifici o viceversa) o attribuiti per concorso esterno agli altri componenti dell'associazione. Soprattutto, nelle pronunce che dispongono o confermano le misure cautelari, la struttura organizzativa e gli elementi caratteristici del reato sfumano quasi fino a scomparire in formule generiche in cui il “programma di violenza” viene tratto da conversazioni contraddistinte da radicalismo religioso, mentre il “vincolo associativo” si concretizza in un'adesione ideologica alla *jihad*, che viene ricavata da un linguaggio antagonista alla cultura occidentale.⁵⁰ L'“idoneità della struttura organizzativa alla finalità terroristica” viene dedotta dal compimento di reati specifici come la falsificazione di documenti oppure il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre la “finalità terroristica” di questi atti viene dimostrata a sua volta dall'adesione all'ideologia jihadista o dalla disponibilità di strumenti di propaganda a suo favore, senza provare il diretto coinvolgimento in attentati o almeno la conoscenza specifica di tali fatti. Il reato associativo viene dimostrato attraverso contatti telefonici e “circolarità di rapporti”: poco, se si pensa quanto è stato difficile provare l'associazione mafiosa o il concorso esterno in essa.⁵¹ A questo proposito va precisato che molti dei soggetti imputati e condannati, nella peggiore delle ipotesi, sono accusati di avere inviato finanziamenti – soprattutto ai familiari di “kamikaze” morti – o individui in paesi in cui erano in atto delle guerre: all'inizio in Bosnia (dove peraltro i presunti terroristi e il governo italiano combattevano sullo stesso fronte), in Cecenia, in Afghanistan e infine in Iraq. La possibilità di attentati in Italia è stata, in realtà, più enunciata che dimostrata.

Non manca in questi processi la dilatazione della dimensione *temporale*. Alcuni procedimenti si sono trascinati per anni, con intervalli di tempo note-

⁴⁹ Qualcosa di simile è accaduto in Gran Bretagna, dove gran parte delle misure legislative e delle pratiche poliziesco-giudiziarie erano già state testate contro le comunità sospette irlandesi. Si veda P. Hillyard, *The “War on Terror”: Lessons from Ireland*, in T. Bunyan (a c. di), *The War on Freedom and Democracy*, Ecln, London, 2005, pp. 5-11.

⁵⁰ M. Morosini, *Jihad e giustizia penale*, in “Questione giustizia”, 2005, 409-420.

⁵¹ Si pensi alla sentenza Andreotti. Per un'analisi della sentenza e dei materiali giudiziari si veda L. Pepino, *Andreotti – La mafia – I processi. Analisi e materiali giudiziari*, EGA editore, Torino 2005.

voli tra la chiusura dell'istruttoria e l'apertura del dibattimento: tra questi l'esempio più vistoso è quello che ha preso il nome dalla prima indagine svolta a Milano, "Sfinge", che si è protratta per dodici anni. In questo caso gli imputati però sono stati scarcerati quasi subito. Nella maggior parte dei processi, invece, tra il momento dell'arresto e l'inizio del dibattimento sono passati mesi e altrettanti "sono stati necessari" per arrivare alla chiusura in primo grado. I periodi complessivi di detenzione possono superare i tre anni. Una procedura usata per allungare notevolmente il periodo di detenzione, nel rispetto della legge, è quella di contestare nell'imputazione l'aggravante dell'uso di armi. Va precisato che le armi non sono mai state trovate e l'aggravante è stata sempre esclusa in sede di condanna. Eppure tale contestazione viene sistematicamente utilizzata. Infine gli arresti si concentrano spesso su nomi già noti, tanto che addirittura molti ordini di custodia cautelare raggiungono persone già in carcere (un imputato è riuscito a collezionare cinque misure cautelari sovrapposte). Queste sono tecniche applicate generalmente per superare il problema della scadenza dei limiti massimi per la carcerazione preventiva.

Le potenzialità dell'uso della custodia cautelare sono più evidenti se questa viene messa in relazione alle *misure premiali*, soprattutto se si considera che per alcuni detenuti, tra cui i politici, è possibile sospendere le normali regole di detenzione.⁵² L'uso del carcere preventivo si concilia bene con la ricerca di collaboratori e si accompagna con i tempi lunghi per istruire i processi: una tecnica sperimentata con i processi per terrorismo italiano e messa a punto nei processi di "tangentopoli".⁵³ Il ruolo dei collaboratori di giustizia è stato fondamentale anche nei processi per terrorismo internazionale: senza le loro dichiarazioni l'ipotesi d'accusa della procura milanese era talvolta troppo fragile per arrivare a una condanna. La presenza di materiale propagandistico (videocassette, manuali di addestramento o volantini), le intercettazioni telefoniche o ambientali, il ritrovamento di documenti falsi o di somme di denaro (si tratta, nei casi più gravi, di poche migliaia di euro, per lo più in monete) nelle abitazioni degli imputati sono stati ritenuti indizi troppo labili per portare a una condanna per "270bis". Essi hanno iniziato ad assumere consistenza di prove soprattutto dopo la comparsa dei collaboratori.

A ciò va aggiunto che si tratta di procedimenti composti da documenti di migliaia di pagine, in cui l'attività difensiva è praticamente preclusa, soprattutto se l'imputato non può avvalersi della difesa a spese dello stato. Solo raramente è stato possibile nominare consulenti di parte o fare indagini difensive. La partita è stata per lo più giocata sul campo delle prove portate dall'accusa. Inoltre, le difese degli avvocati sono poco coordinate e, non di rado, in conflitto più o meno sotterraneo tra loro. E infatti, nelle interviste è capitato molto spesso di registrare opinioni negative soprattutto sui colleghi e attestazioni di stima, pur nella distanza dei ruoli, nei confronti della procura. Un avvocato mi ha riferito che per lui il momento peggiore in aula "è quello in cui iniziano

⁵² Questa possibilità, prevista dall'art. 41bis dell'ordinamento penitenziario, è diventata permanente (con la legge 279/2002). La stessa legge ha rivisto inoltre l'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario: con la nuova norma anche per i detenuti politici la concessione dei benefici nell'esecuzione della pena (per esempio le misure alternative alla detenzione) è subordinata alla collaborazione con polizia e autorità giudiziaria.

⁵³ Si veda S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze nel sistema penale*, Esi, Napoli 1997.

a parlare i colleghi”. In effetti l’esito di alcuni processi, soprattutto dei primi, è stato fortemente influenzato dalle scelte difensive, che si sono dirette verso soluzioni veloci e poco dispendiose (risolvendosi per lo più in patteggiamenti o riti abbreviati), data la difficoltà dell’avvocato di recuperare i soldi spesi. Le sentenze emesse in queste occasioni sono state lo sfondo conoscitivo, se non talvolta la base, di altre condanne.

Ho cercato di accedere alle carte e anche lì c’era una fatica enorme perché le carte erano migliaia, erano un’intera biblioteca. [...] Sei subito di fronte a una realtà, non hanno una lira, non hanno un euro, per cui devi fare l’eroe in questo caso, nel senso che li devi aiutare, gli devi dare una mano. Poi per fortuna si è riuscito a ottenere il gratuito patrocinio, in questo come in altri casi, perché fare questo lavoro è davvero massacrante. Nel senso che se uno si mette a difendere come dovrebbe, con tutta la propria forza, con tutto il proprio impegno queste persone, dovrebbe fare solo questo lavoro, esclusivamente questo lavoro. [...] La vicenda merita un impegno assoluto e invece noi purtroppo siamo presi da mille questioni, da mille vicende e abbiamo dedicato un pezzo minimo del nostro tempo, come per tutte le altre cose, invece così non è. Per questo abbiamo cominciato ad affrontare il problema male, chiedendo il rito abbreviato, avendo una visione molto piccola, parziale della vicenda, ma così non dovrebbe essere. Questo a mio avviso è stato l’errore iniziale nel quale sono incappati molti difensori e che poi credo abbia dato origine a pronunce diverse oppure a pronunce non tanto fondate. Forse anche per responsabilità nostre, perché non abbiamo potuto esercitare quelli che sono i poteri che spettano al difensore previsti dal codice di procedura penale (avvocato).

I meccanismi descritti hanno poco a che vedere con le procedure eccezionali e molto più a che fare con l’attività ordinaria dei tribunali. Il tribunale è fondamentalmente una “provincia di significato autonoma” dove i membri condividono tra loro molto più di quanto non condividano con l’esterno. Essa include tutti coloro che vi circolano regolarmente, compresa la stampa e persino gli avvocati, che spesso sono più vicini ai modelli del tribunale che alle esigenze dei loro assistiti. L’intera istituzione giudiziaria può diventare il luogo in cui, più che accertare l’esistenza del reato, lo si costituisce in modo diretto, attraverso le procedure effettivamente operanti nell’amministrazione della giustizia. In questa prospettiva, le categorie del diritto penale e le regole procedurali non costituiscono i meccanismi di accertamento e definizione della colpa, ma funzionano come l’apparato di discorso con cui i giudici, i pubblici ministeri, i poliziotti e gli avvocati e gli stessi giornalisti interni al tribunale organizzano gli scambi, i conflitti, le alleanze e le relazioni che quotidianamente li uniscono.⁵⁴ Esse, dunque, agiscono come operatori attraverso i quali si elaborano le modalità di appartenenza che giorno per giorno vengono negoziate all’interno di questa particolare *provincia di significato*.

⁵⁴ D.N. Sudnow, *Reati normali: aspetti sociologici del codice penale nella difesa d’ufficio*, in P.P. Giglioli, A. Dal Lago, *Etnometodologia*, il Mulino, Bologna 1983.

Strategie di neutralizzazione

Nelle pratiche descritte l'imputato cessa di essere il soggetto effettivo del processo, fungendo piuttosto da "arena di confronto" tra le possibili interpretazioni dei fatti e delle norme dei diversi attori coinvolti, lo spazio in cui si riproducono o si testano nuove definizioni giuridiche e in parte il luogo di regolazione degli equilibri interni al *campo giuridico*. Questa "depersonalizzazione" è un meccanismo piuttosto diffuso quando le aule dei tribunali si trasformano in arene rituali di celebrazione della lotta tra *bene* e *male*. La presenza dei mezzi d'informazione come un elemento di contiguità discorsiva e, persino, architettonica⁵⁵ del sistema tribunale ha fortemente contribuito all'incessante produzione di "demoni popolari".

Le linee di divisione tra "noi" e "loro" sono ancora più palesi quando l'*altro*, il nemico interno, è *dissimile* culturalmente e geograficamente. Tali linee sono facilmente individuabili facendo attenzione alle particolarità dei processi per terrorismo islamico, dove una certa "leggerezza" nell'uso degli interpreti giudiziari si intreccia con un singolare disinteresse per la struttura, le opinioni e le motivazioni politiche delle eventuali organizzazioni coinvolte nelle indagini.

Per quanto riguarda il primo aspetto va specificato che il professionista che si occupa di questo tema è una risorsa scarsa: la procura e i giudici, infatti, attingono per lo più al medesimo elenco. Anzi, sembrerebbe essere proprio la procura a consigliare una rosa di consulenti "di fiducia" ai magistrati giudicanti:

Abbiamo un albo. Il reperimento dipende dalla disponibilità e dalla fiducia. Io ti dico questo, quando ho fatto il primo processo c'era il problema di trovare l'interprete, allora, ti dico subito, non mi ricordo chi era l'interprete poi di quel processo, comunque sia, la procura della Repubblica qualche tempo prima ci aveva segnalato un nome che non si vede più infatti, [...] non è stato mai imputato che io sappia, io non l'ho visto mai come imputato. "Si segnala che sono in corso indagini, sembrerebbe che possa far parte o essere un fiancheggiatore dell'ambiente estremistico eccetera", la procura della Repubblica ce lo segnalava e io non l'ho nominato. Ecco, non è facile perché sono pochi, però con l'accordo, comunque, anche con un consiglio della procura della Repubblica, dicendo "be', con questo qui c'avete dei problemi?", è possibile, è possibile... Abbiamo trovato degli interpreti che sono sempre quelli, dopo tutto (giudice).

La lista da cui si attinge non sempre si fonda sulle specifiche competenze culturali e linguistiche, in quanto la caratteristica più richiesta è l'affidabilità del consulente. Infatti raramente le perizie vengono svolte da interpreti della stessa nazionalità degli indagati, in base probabilmente al presupposto che comunque *tutti parlino lo stesso arabo*.

⁵⁵ Mi riferisco alla presenza della sala stampa nel tribunale. La vita quotidiana dei magistrati s'intreccia con la routine dei giornalisti e così non è difficile che discorsi giuridici e discorsi giornalisti si contaminino producendo giudizi ibridi su individui e fenomeni sociali. Un esempio interessante in questo senso è il libro-diario di un magistrato – S. Dambroso, G. Olimpio, *Milano Bagdad. Diario di un magistrato in prima linea*, Mondadori, Milano 2004 – in prima linea nella lotta al terrorismo internazionale. Il testo è stato scritto a quattro mani da un pubblico ministero e un giornalista.

Quando si tratta di omicidi, di terrorismo, non solo la virgola, ma anche l'intonazione della voce ha la sua importanza. Questa è una cosa. Nell'ambito del terrorismo e nell'ambito del Tribunale di Milano e di altri spesso hanno usato interpreti che non corrispondono a quella zona geografica. Do un esempio: la parola araba *hawi* vuol dire contenitore; in Egitto – oltre all'arabo classico, perché alcuni non hanno un livello culturale per poter parlare con loro nella lingua classica – *hawi* designa l'incantatore dei serpenti, in Tunisia vuol dire impotente sessualmente, in Marocco vuol dire potente sessualmente. Altro esempio: *bumba* in Egitto vuol dire bomba, in Marocco indica il benzinaio oppure la volante della polizia. Se uno non conosce queste sfumature della lingua potrebbe incorrere in errori madornali. Questo [è] il primo handicap. Il secondo: posso parlare la lingua che parlano le persone intercettate però non posso renderla in italiano, non ho una perfetta conoscenza della lingua italiana che mi possa permettere di esprimere e di trasmettere la decodifica del messaggio trasmesso da una parte all'altra (interprete).

In generale, tutti gli interpreti parlano di un basso livello di preparazione e qualificazione dei colleghi. Altrettanto problematica è la questione che riguarda la conoscenza degli aspetti religiosi. Raramente gli interpreti hanno una specifica competenza sul Corano e sulle possibili sfumature dei termini di matrice religiosa, con il risultato che le traduzioni sono approssimative e a volte vengono contraddette dalle perizie. Le difficoltà e le aporie nelle traduzioni sono una cartina di tornasole dell'effettiva conoscenza, o meglio dell'interesse, che chi svolge queste indagini mostra per le motivazioni degli attori coinvolti in esse e per il contesto in cui questi ultimi si muovono. La stessa approssimazione mostrata per gli aspetti linguistici e culturali riguarda la conoscenza degli aspetti politici e soprattutto la confusione tra organizzazioni "terroristiche" e organizzazioni radicali.

Solo se capisci il programma capisci se le condotte ci stanno dentro o no. Se non conosco il programma del terrorismo nero, come faccio ad arrivare alla condanna di Mambro e Fioravanti? È impossibile. Il processo che ho appena discusso si è fondato su queste valutazioni, c'è una richiesta di rinvio a giudizio che se la leggessi ti farebbe orrore. Si tratta di una pagina nella quale si dice che esisterebbe un'associazione di matrice terroristica il cui gruppo operava per commettere attentati. Ho preso quel foglio e l'ho fatto vedere alla giudice e le ho detto "con questo capo qua lei penserebbe mai possibile un processo alle Brigate rosse? Dove le Brigate rosse non si chiamano più Br ma associazione con finalità di terrorismo? Lei capirebbe mai il processo Moro e la morte di Moro se non riconducesse quelle azioni alle Br e invece ai Nar?". C'è una differenza fondamentale. Un conto è il fondamentalismo e un conto è il terrorismo, questi pm che indagano non sanno nulla (avvocato).

Come suggerisce l'avvocato, all'epoca del terrorismo interno le differenze tra i metodi e la struttura organizzativa delle Brigate rosse, dei Gap o di Lotta continua erano abitualmente riconosciute e nessuno avrebbe collocato nella stessa parte politica Moretti o Fioravanti. Nel caso del cosiddetto terrorismo islamico – tranne alcune eccezioni – sembra mancare una simile conoscenza e si fa confusione tra le varie formazioni mettendo tutti sotto lo stesso tetto del *jihād*.

In questo modo, alla radicale semplificazione del linguaggio parlato dai terroristi – un arabo unificato prodotto in vitro dalla macchina giudiziaria – si accompagna una drastica riduzione dei caratteri politici della loro presunta appartenenza. Mentre si riconosceva ai gruppi eversivi nazionali un' autonoma e riconoscibile capacità di elaborazione politica e ideologica,⁵⁶ nel caso dei terroristi islamici tale capacità è negata e si dissolve nel loro “carattere barbarico” – un' inimicizia quasi ferina. Vediamone un esempio nelle parole di un pubblico ministero:

Nello specifico dei processi che cosa è successo, che queste persone – che facevano queste attività, che avevano questa spinta ideologica, che la mostravano ovunque con odio verso gli infedeli, “li vogliamo ammazzare tutti”, hanno disponibilità, organizzazione di documenti per andare in Afghanistan eccetera eccetera... – arrivati a un certo punto facevano riferimento a un' organizzazione propria, erano loro che la citavano, oppure scaricavano un documento da internet che aveva una sigla che poi loro in qualche modo utilizzavano (non il documento, ma l'attività che questa sigla faceva per continuare in qualche modo). Allora, là c'è un modo induttivo per dire che la persona appartiene a quel tipo di organizzazione. Quindi le sigle sono state ritrovate perché ci siamo inciampati durante le indagini; anche perché, contrariamente a quello che è il terrorismo interno e... le associazioni mafiose che hanno, come dire, una struttura molto definita – addirittura le Br avevano un' organizzazione di tipo marxista-leninista che prevedeva eccetera eccetera... una famiglia mafiosa ha le sue regole... –, qua non ci sono strutture molto definite, più che altro esistono movimenti. Ecco, se voglio utilizzare una categoria, sono movimenti che si basano su una disponibilità di tipo generale ad ammazzare il maggior numero di infedeli e, di volta in volta, chi appartiene o comunque è vicino a un gruppo non significa che non possa appartenere successivamente a un altro gruppo.

Per sintetizzare quanto detto finora, ritengo che proprio l'equità formale dei processi abbia consentito la violazione dei diritti di molti individui di religione musulmana accusati di far parte di organizzazioni terroristiche, senza che pratiche discrezionali o eccezionali mettano in discussione l'intero meccanismo, delegittimando il ruolo del sistema giudiziario stesso. Un risultato più efficace, infatti, può essere raggiunto semplicemente riproducendo nel ritualismo delle procedure dei tribunali, esplicite o implicite, quell'insieme di pregiudizi sociali riassumibili in ciò che Foucault ha definito il *razzismo di stato* che, nel caso del “terrorista islamico”, si applica in senso *iperbolico*, perché “presuppone la sua esclusione a priori dal genere umano”.⁵⁷

Non si rintraccia in queste pratiche lo “stato di eccezione” attraverso cui vengono spesso descritte le strategie di lotta al terrorismo: il gioco tra il diritto del sovrano di uccidere e il biopotere reso possibile dai meccanismi messi in atto dal razzismo è “iscritto effettivamente nel funzionamento di tutti gli sta-

⁵⁶ Per un'antologia dei terrorismi di “ieri”, tra le numerose pubblicazioni, si veda per esempio D. Della Porta (a c. di), *In Italia*, il Mulino, Bologna 1984; Id., *Il terrorismo*, Laterza, Roma 1985; G. De Lutiis (a c. di), *La strage: l'atto d'accusa dei giudici di Bologna*, Editori Riuniti, Roma 1986; A. Giannuli, *Storie di intrighi e di processi: dalla strage di Piazza Fontana al caso Sofri*, Edizioni associate, Roma 1991; A. Berardi, *Il diritto e il terrore – alle radici teoriche della “finalità di terrorismo”*, Cedam, Padova 2008.

⁵⁷ A. Dal Lago, *La guerra-mondo*, in “Conflitti globali”, 1, 2005, p. 30.

ti”.⁵⁸ Nel caso affrontato in queste pagine, inoltre, più che di un *far morire* si tratta di un *lasciar morire* – operazione più compatibile con le tecniche di governo di una società normalizzata –, applicato asetticamente a tutti quegli individui che non è opportuno *far vivere*. Una delle sentenze di assoluzione chiarisce bene questo meccanismo. Da un lato si afferma che

né può ipotizzarsi un trattamento processuale differente per alcune categorie di imputati. La nota opinione di Günther Jakobs, che ha sostenuto anche di recente che *i terroristi non hanno diritti*, non può di certo essere seguita, perché in aperto contrasto con il sistema processuale delineato dal legislatore italiano e, ancor prima, tracciato dalla ricordata Convenzione sui diritti dell’uomo.

Dall’altro, lo stesso giudice, pur assolvendo completamente gli imputati, tra le righe lascia intendere la loro possibile pericolosità determinata dalla vicinanza ad “ambienti fondamentalisti”. Secondo l’avvocato degli imputati, infatti, un passaggio scritto nella sentenza⁵⁹ compromette in ogni caso la situazione dei suoi assistiti, perché li espone all’espulsione per “motivi di ordine pubblico”. Tale possibilità comporterebbe il ritorno in un paese in cui uno degli imputati è stato sottoposto a tortura, secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che sono parte degli atti processuali:

con quel pezzo di sentenza io non avrò mai la conferma della sospensiva.⁶⁰ Perché diranno: “è vero che non è terrorista, ma è pericoloso, lo dice anche la sentenza”. Scrivere in una sentenza di assoluzione “Il fatto che fossero comunque collegati a soggetti del terrorismo internazionale non vuol dire che...” è un modo per far quadrare il cerchio.

Il tribunale, come si è visto, può essere considerato un dispositivo di neutralizzazione che trasforma possibili (o lontani) nemici politici in criminali. La degradazione che avviene attraverso il processo consente la distruzione rituale dell’identità⁶¹ – e, nel caso del terrorista, talvolta rende possibile anche un’eliminazione reale. Proprio questo dispositivo di trasformazione rituale dell’identità rende il tribunale anche una sorta di spazio di transizione: esso è la soglia che conduce verso le zone oscure del controllo amministrativo, dove vengono collocati terroristi, migranti e tutta un’umanità anormale candidata alla “sparizione”, nella mancanza generale di interesse e senza sollevare clamore.

⁵⁸ M. Foucault, *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli, Milano 1998, p. 225.

⁵⁹ Il brano in questione sostiene che “al più, si può parlare di un mero accordo tra persone [...] che mostrano una chiara adesione alla ideologia islamica fondamentalistica; che tengono contatti con persone operanti all’estero all’interno di organizzazioni responsabili di azioni violente, documentate da videocassette trovate in loro possesso; che dispongono di materiale propagandistico nel quale viene esaltata la lotta contro *gli infedeli* e si inneggia alle azioni violente e criminali dei *kamikaze*. Ma tutto ciò non è sufficiente, sotto il profilo strettamente giuridico [corsivo mio] e alla luce di una valutazione rigorosa del compendio probatorio, per configurare il contestato delitto associativo”.

⁶⁰ L’avvocato si riferisce alla possibilità di sospendere l’esecuzione dell’espulsione.

⁶¹ La trasformazione rituale dell’identità pubblica qui va intesa come distruzione di un soggetto sociale e ricostruzione di un altro; sul punto si veda A. Garfinkel, *Condizioni per il successo delle cerimonie di degradazione*, in E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino 2004.

Conclusioni

Il processo rappresenta una sorta di meccanismo di definizione e ridefinizione dei numerosi “nemici di comodo” che entrano nelle aule giudiziarie e vengono poi pietrificati nella loro mostruosità – culturale, se attentano alla “civiltà occidentale”, morale e naturale, se violano la normalità familiare o frantumano l’ordine riconosciuto delle generazioni. Il tribunale è fondamentalmente lo spazio in cui sono costantemente riprodotti i nemici interni della società. Soprattutto, però, è uno dei luoghi simbolici in cui si definisce la legittimazione sociale per riprodurre questi nemici. La posta in gioco delle battaglie che si consumano nel “campo giuridico”, la ridefinizione della linea che corre tra legittimo e illegittimo, viene perseguita sfruttando l’insieme di regole e procedure già esistenti. Lo spostamento dell’area coperta dal diritto è ottenuto appoggiandosi quanto più possibile sull’insieme di regole di permutazione che sono già disponibili: il conflitto si svolge attraverso le norme, per la loro trasformazione, e non apertamente contro di esse. Da questo punto di vista, ciò che va ricercato non è lo spettacolo conclamato della violazione del diritto, ma il movimento sotterraneo del suo impiego per “poste ben lontane dall’essere tutte e sempre conformi al diritto”.⁶²

La scelta del diritto e dei tribunali invece della guerra e dei campi militari per contrastare il terrorismo globale non sembra avere particolarmente salvaguardato le persone coinvolte nelle indagini, ma sicuramente ha “normalizzato” le loro storie personali, banalizzandole e rendendole meno interessanti. All’eccessiva esposizione poliziesca e giudiziaria che è stata assicurata ai soggetti sospettati e condannati per terrorismo (si pensi agli arresti e al rispetto delle garanzie procedurali) si accompagna la loro invisibilità sociale. Si tratta in sostanza di una variante di quell’“attenzione” che Sayad definisce la “doppia pena del migrante”.⁶³ Basta pensare al fatto che, nonostante il governo statunitense abbia cercato di mantenere il segreto sui casi dei detenuti definiti come *enemy aliens*, grazie all’impegno di numerose associazioni il Dipartimento di Giustizia è stato costretto a dichiarare i nomi delle persone detenute e ora esistono numerose pubblicazioni che documentano le loro vicende.⁶⁴ Al contrario, delle indagini per terrorismo in Italia si sa ancora poco, ed è molto difficile conoscere l’impatto che queste esperienze hanno avuto sulla vita delle persone finite nel meccanismo poliziesco e giudiziario.

⁶² P. Bourdieu, *Meditazioni pascaliane*, Feltrinelli, Milano 1998, p. 100.

⁶³ A. Sayad, *La doppia pena del migrante. Riflessioni sul pensiero di Stato*, in “aut-aut”, 275, 1996, pp. 8-16.

⁶⁴ Tra i più recenti: A. Worthington, *The Guantanamo files. Stories of the 774 Detainees in American’s Illegal Prison*, Pluto Press, London 2007.